

SERVICE 24 IDRICO S.r.l.

Sede in Via Liberazione n. 3 – 22038 Tavernerio COI

Cod.Fisc./P.Iva: 02464200134

Registro delle Imprese di Como

R.F.A. n. CO 262082

DELIBERAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO DEL 29 GIUGNO 2017

Il giorno 29 giugno 2017, alle ore 16.00, presso la sede della Provincia di Como via Borgo Vico n.148, il Sig. Giulio Saruggia codice fiscale: SRGGLI45T21C933V , in qualità di Amministratore Unico, nominato dall'Assemblea dei Soci del 21.05.2015, visti i poteri allo stesso attribuiti dallo statuto della Società, delibera sul seguente

Ordine del Giorno

1. Esame ed approvazione del progetto comune di fusione per incorporazione di **Acqua Servizi Idrici Integrati S.r.l., Alto Lura S.r.l., Alto Seveso S.r.l., Antiga S.p.A., Colline Comasche S.r.l., Livescia S.r.l., Pragma S.p.A., Service 24 Idrico S.r.l. e Sud Seveso Servizi S.p.A.** (di seguito le “**Società Incorporande**”), in Como Acqua S.r.l. (di seguito la “**Società Incorporante**”) ed adozione delle delibere inerenti e conseguenti;
2. Convocazione dell'Assemblea ai fini dell'approvazione del progetto comune di fusione di cui al precedente punto 1.

Con riferimento al **primo punto** all'Ordine del Giorno, l'Amministratore Unico ricorda le ragioni per cui si rende necessario procedere alla fusione per incorporazione delle Società Incorporande in Como Acqua S.r.l. (l’**“Operazione”**).

In data 19 ottobre 2011, con delibera n. 8 (“Proposta per l'affidamento del servizio idrico integrato”), l'Assemblea dell'Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale ha approvato all'unanimità e con la maggioranza richiesta dall'art. 1, comma q) della L.R. 21/2010 la proposta di affidamento “in house” del Piano d'Ambito mediante individuazione di un soggetto gestore unico, ritenendo tale forma gestionale come la risposta più idonea alle esigenze del territorio;

In data 15 maggio 2012 con deliberazione n. 36 (“Delibera di Indirizzo strategico ed individuazione delle linee guida per la costituzione della società di gestione del servizio idrico integrato”), il Consiglio Provinciale di Como ha individuato le linee guida per la costituzione della società di gestione del Servizio Idrico Integrato, prevedendo al punto 1 “Obiettivi strategici della riorganizzazione” che “il progetto di riorganizzazione del Servizio Idrico Integrato (di seguito SII) sul territorio della Provincia di Como si basa sulla costituzione di una società, denominata società d'ambito, cui attribuire in house la titolarità della gestione del SII alla scala provinciale ed

affidare il servizio di che trattasi per l'ambito territoriale ottimale della Provincia di Como”.

In data 3 luglio 2012 con deliberazione n. 5 (“Indirizzo strategico ed individuazione delle linee guida per la costituzione della società di gestione del servizio idrico integrato”), la Conferenza dei Comuni ha confermato la scelta dell'affidamento diretto ad una società avente i requisiti dell’“in house providing”, costituita direttamente dai Comuni.

In data 18 dicembre 2014, con delibera n. 15, il Consiglio della Provincia di Como – ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. n. 152/2006 e dell’art. 47 della L.R. 26/2003 che attribuiscono alla Provincia l’approvazione del Piano d’Ambito e le decisioni in merito all’affidamento del Servizio Idrico Integrato (di seguito “SII”) per l’ATO - ha formalmente approvato il Piano d’Ambito.

In data 28 aprile 2014, è stato costituito il gestore d’ambito totalmente pubblico Como Acqua S.r.l., in cui partecipano i Comuni e la Provincia di Como, che possiede i requisiti per un affidamento “in house” del SII ai sensi della normativa vigente.

In data 29 settembre 2015, con deliberazione n. 36, il Consiglio Provinciale di Como ha deliberato di affidare la gestione del SII al gestore Como Acqua S.r.l. a totale capitale pubblico locale, che opera secondo le modalità degli affidamenti in house e ha demandato all’Ufficio d’Ambito della Provincia di Como la sottoscrizione degli atti necessari alla formalizzazione dell’incarico.

Il progetto di riorganizzazione del SII prevede l’aggregazione delle varie società ambito tra cui Como Acqua S.r.l. e le Società Incorporande.

A questo riguardo, si segnala che Como Acqua S.r.l. è una società deputata a svolgere esclusivamente “in house” il SII e ad avere come soci esclusivamente i Comuni di Como e Provincia.

Dal canto loro, alcune delle Società Incorporande svolgono anche servizi diversi dal SII ed hanno soci appartenenti anche a provincie non riferibili a Como, con la conseguenza che non possono essere fuse direttamente in Como Acqua S.r.l. ma devono scindere i rami riferibili al SII in quest’ultima società in qualità di beneficiaria in modo tale che: (i) solo tali rami rientrino in Como Acqua S.r.l. e (ii) solo i Comuni appartenenti a Como e Provincia diventino soci di Como Acqua S.r.l.

Il progetto di fusione contiene tutte le informazioni richieste dall’articolo 2501-ter, Codice Civile e la relazione degli esperti, di cui agli articoli 2501-sexies, Codice Civile.

I soci delle società partecipanti all’Operazione possono rinunciare all’unanimità: (i) al termine di 30 giorni, previsto dagli articoli 2501-ter, ultimo comma del Codice Civile, tra l’iscrizione o la pubblicazione del progetto di fusione e la decisione in ordine alla fusione e (ii) alla relazione dell’organo amministrativo prevista dagli articoli 2501 – *quinquies* del Codice Civile.

L'Amministratore Unico procede, quindi, ad un esame dettagliato del progetto comune di fusione per incorporazione redatto in accordo con l'organo amministrativo delle Società Incorporande ed allegato al presente verbale, per formarne parte integrante e sostanziale, al quale è a sua volta incluso sub:

- "A" lo statuto sociale della Società Incorporante;
- "B" misura delle quote da assegnare ai soci delle Società Incorporande.

L'Amministratore Unico illustra i seguenti aspetti:

- a. a seguito dell'Operazione lo statuto della Società Incorporante subirà alcune modifiche indicate più nel dettaglio nel progetto comune di fusione allegato;
- b. il rapporto di cambio è precisato nel progetto comune di fusione che viene esposto e descritto;
- c. gli effetti giuridici della fusione decorreranno, ai sensi degli articoli 2504-*bis*, secondo comma, Codice Civile, dalla data in cui sarà eseguita presso il competente Registro delle Imprese l'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2504, Codice Civile, o dalla successiva data indicata nell'atto di fusione;
- d. ai fini contabili e fiscali e per gli effetti di cui all'articolo 2501-*ter*, primo comma, n. 6, Codice Civile, le operazioni delle Società Incorporande saranno imputate al bilancio della Società Incorporante, ai sensi dell'articolo 2504-*bis*, terzo comma, Codice Civile, e del nono comma dell'articolo 172 T.U.I.R., per le società che partecipano tramite fusione, a decorrere dal primo giorno dell'esercizio della Società Incorporante nel corso del quale verrà eseguita l'ultima delle iscrizioni di cui all'articolo 2504, Codice Civile;
- e. non esistono particolari categorie di soci in alcuna delle società partecipanti, e non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti all'Operazione.

L'Amministratore Unico,

delibera di

1. confermare la nomina di BDO Italia S.p.A., come esperto ai fini della redazione della relazione di congruità del rapporto di cambio, già effettuata dalla Società;
2. approvare il progetto comune di fusione per incorporazione delle Società Incorporande, tra cui la Società, in Como Acqua;
3. depositare, presso la sede della Società o pubblicare sul suo sito ufficiale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2501-*septies*, Codice Civile, i seguenti documenti:
 - il progetto comune di fusione per incorporazione;

- gli ultimi tre bilanci d'esercizio (2014, 2015 e 2016) della Società Incorporante e delle Società Incorporande, con le relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione ed il controllo contabile, ove redatte;
 - la relazione dell'esperto sulla congruità del rapporto di cambio;
4. iscrivere il progetto comune di fusione per incorporazione nel registro delle imprese o in alternativa pubblicarlo nel sito internet della società, ai sensi degli articoli 2501-ter, terzo comma, Codice Civile;
 5. sottoscrivere il progetto comune di fusione per incorporazione e di compiere il necessario deposito presso il Registro delle Imprese o sul sito internet della società, nonché di porre in essere ogni e qualsiasi attività necessaria od opportuna in relazione a quanto sopra deliberato, con espressa autorizzazione a delegare a terzi l'esecuzione materiale di tali attività.

Con riferimento al **secondo punto** all'Ordine del Giorno, l'Amministratore Unico rileva la necessità di convocare l'Assemblea notarile al fine di approvare il progetto comune di fusione per incorporazione delle Società Incorporande in Como Acqua.

L'Amministratore Unico,

delibera di

convocare l'Assemblea notarile dei Soci della Società chiamata a deliberare in merito all'approvazione del progetto comune di fusione per incorporazione delle Società Incorporande in Como Acqua.

L'Amministratore Unico

Rag. Giulio Saruggia

